

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi Sette continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007**

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet

delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributarie contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

363. I soggetti di cui all'articolo 22 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del di-

rettore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al

comma 363.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della

Continua a pag. 26

## Commenti

### Comma 361

Provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate valide anche senza la Gazzetta Ufficiale. Per esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet sostituisce la pubblicazione dei medesimi documenti, nella G.U., nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti pubblicati.

### Comma 362

Rimane invariata anche per il prossimo triennio la quota di risorse per la remunerazione del personale impegnato nell'attività di contrasto all'evasione fiscale. A fine, per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributarie contenuti nell'atto di indirizzo 2008-2010 nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

### Commi 363-366

Le imprese che cedono beni o prestano servizi attraverso apparecchi distributori automatici non sono tenute, per ovvie ragioni, a rilasciare scontrini o ricevute fiscali e devono soltanto annotare i corrispettivi nell'apposito registro. Dal 2009

arriveranno però nuovi obblighi a garanzia del fisco. Queste imprese, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, dovranno memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni di vendita, che saranno poi trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate. Un provvedimento dell'agenzia stabilirà le modalità di memorizzazione e i criteri, i tempi e le modalità della trasmissione telematica. Le novità scatteranno il 1° gennaio 2009 per gli apparecchi che verranno immessi sul mercato da tale data, mentre per i vecchi apparecchi la decorrenza è stabilita al 30 luglio 2009. Fino a quando il nuovo adempimento non sarà pienamente attivato, gli organi dell'amministrazione finanziaria devono destinare una quota delle risorse operative agli accertamenti nei confronti delle imprese in esame.

### Commi 367 - 373

I commi sono tesi a rinforzare ulteriormente i poteri assegnati ad Equitalia, la società per azioni a totale capitale pubblico (soci ne sono l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale) nata per dare impulso all'efficacia della riscossione dei tributi riducendo i costi affrontati dalla stato per questo scopo e per contrastare l'evasione fiscale attraverso le 37 società partecipate, agenti della riscossione sul territorio nazionale, presenti sul territorio nazionale con la sola eccezione della Sicilia.

Con le modifiche proposte in Finanziaria Equitalia ed in particolare la società di cui la stessa si avvale per la riscossione delle spese di giustizia potrà, sulla base di apposito contratto da stipularsi con il ministero della giustizia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-

gore della Finanziaria stessa, acquisire i dati anagrafici dei debitori relativamente ai provvedimenti divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e soprattutto svolgere attività di supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente.

Ciò significa che Tribunali ed uffici del registro potranno confidare sull'aiuto dei tecnici di Equitalia nella determinazione di quanto dovuto (e non pagato) dai cittadini in relazione alle spese anticipate dallo stato nell'ambito di un processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario (si pensi per esempio alle spese per notificazioni di provvedimenti da parte dell'Ufficiale giudiziario, alle spese e alle indennità per i testimoni, alle spese di mantenimento dei detenuti e alle altre spese straordinarie che negli ultimi tempi hanno assunto volumi sempre maggiori in relazione anche all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche).

Le eventuali maggiori entrate che ne deriveranno saranno riassegnate al Ministero della giustizia ed in parte finalizzate ad alimentare il fondo di incentivazione e produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

### Comma 374

Il comma in esame modifica e integra la normativa sulle Società di Investimento immobiliare quotate (denominate anche Siiq) introdotte nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, commi 119-141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (trattasi della Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed oggi disciplinate dal dm 7 settembre 2007, n. 174 «Regolamento recante disposizioni in materia di Siiq» e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007 disciplinante le «Modalità di esercizio dell'opzione per il regime civile e fiscale delle so-

cietà di investimento immobiliare quotate, ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed istituzione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 7 settembre 2007».

Le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 chiariscono, come richiesto a gran voce dagli operatori e dal mercato, che:

- la Siiq, per poter essere considerata tale dall'ordinamento italiano e godere quindi dei connessi benefici fiscali, dovrà avere la propria residenza, ai fini fiscali, in Italia. Ciò significa, come chiarito anche nella circolare Assogestioni del 26 novembre 2007 che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), si considerano residenti in Italia le Siiq che «per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato». In altri termini, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, possono essere considerate fiscalmente residenti in Italia anche le società che, pur avendo la sede legale all'estero, abbiano stabilito nel territorio dello Stato italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività

- le azioni della Siiq potranno essere negoziate sia sui mercati regolamentati italiani (tipicamente quelli gestiti dalla Borsa italiana) sia sui mercati regolamentati degli stati membri dell'Unione europea e degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo purché inclusi nella lista che il ministro dell'economia e delle finanze dovrà definire con apposito decreto ai sensi del nuovo articolo 168-

## Segue da pag. 33

giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appurate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 119:
  - 1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali»;
  - 2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;

4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

c) al comma 134, le parole: «Le Siiq» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle Siiq sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle Siiq si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».

375. Ai fini della determinazione

delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter

e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.

378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.

379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di

competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento

## Commenti

bis del dpr 22 dicembre 1986, n. 917. A oggi gli Stati sui cui mercati regolamentati pare possibile, alla luce della Legge Finanziaria 2008, quotare le azioni di una Siiq sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Di grande rilievo ed importanza è poi la modifica con la quale si prevede l'innalzamento dall'1 al 2% della soglia partecipativa utile al fine della verifica del possesso di almeno il 35% delle azioni della Siiq da parte di soci diversi da quello di maggioranza.

Tale modifica risolve, infatti, l'annoso problema delle modalità attraverso le quali poter individuare e tenere sotto controllo il rispetto di uno dei presupposti normativi previsti perché si possa parlare di Siiq.

La nuova soglia partecipativa individuata, infatti, è analoga a quella già da tempo prevista dall'articolo 120 del Testo unico della finanza (decreto legislativo 58/98) quale soglia al raggiungimento della quale il titolare delle azioni quotate ha l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata, alla Consob e al Mercato.

In tal modo diventa pertanto semplice verificare il rispetto da parte della Siiq dell'obbligo di accertare che almeno il 35% delle azioni detenute da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più del 2%.

La Legge Finanziaria chiarisce, inoltre, che al fine del godimento del più vantaggioso regime fiscale che si associa alla Siiq sin dal periodo d'imposta 2008, è sufficiente esercitare la relativa opzione con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.

Non sarà più la Siiq, inoltre, a dover provvedere a fare da sostituto d'imposta relativamente ai redditi da questa distribuiti ma, analogamente a quanto già avviene per i fondi immobiliari e gli altri strumenti di risparmio, lo farà direttamente il soggetto presso il quale il cliente ha depositato il titolo rappresentativo delle azioni della Siiq ovvero la banca italiana od estera o altro intermediario abilitato a svolgere l'attività di custodia e deposito di strumenti finanziari.

Infine, la Legge Finanziaria per l'anno 2008, aggiungendo il comma 134-bis alla legge 296/2006 (con la quale sono state istituite le Siiq), estende anche agli utili distribuiti dalla Siiq le disposizioni previste dall'articolo 27-ter del dpr 29 settembre 1973 n. 600 con la conseguente applicazione agli stessi dell'imposta sostitutiva (e non a titolo di acconto) con la sola eccezione degli eventuali utili connessi alle azioni relative a partecipazioni qualificate.

## Comma 375

Il comma costituisce il contributo che il Parlamento è chiamato a dare al cd contenimento dei costi della politica. Esso dispone che per 5 anni, cioè per il periodo 2008/2012, le indennità dei parlamentari non possano essere aumentate. Il contributo è, come si vede, determinato in modo da fermare gli incrementi, senza inci-

dere sul trattamento economico attualmente in vigore

## Comma 376

È questo il contributo che il governo dà al cosiddetto contenimento dei costi della politica, un contributo che, come quello del Parlamento, non incide sulla situazione attuale e che anzi, in questo caso, opererà esclusivamente solo con il prossimo esecutivo, quindi siamo dinanzi essenzialmente ad una dichiarazione di intenti. Dichiarazione che riconferma la necessità di rispetto dei principi dettati dalla Costituzione. Si stabiliscono due limiti: il tetto dei ministri con portafoglio è quello previsto dal dlgs n. 300/1999, cioè dalle norme di applicazione delle leggi cosiddette Bassanini, ricordiamo che tale numero è inferiore alle 20 unità; il numero complessivo dei ministri, viceministri e sottosegretari non dovrà superare le 60 persone.

## Comma 377

Il comma costituisce una specificazione delle disposizioni sul contenimento del numero dei componenti il governo. Si chiarisce che occorre fare riferimento, con alcune eccezioni che sono espressamente indicate e che sono quelle introdotte dallo stesso governo Prodi, al numero dei ministri con portafoglio che sono stati individuati inizialmente dal provvedimento di attuazione della legge Bassanini in tema di riduzione del numero dei ministri.

## Comma 378

Si dispone in modo secco ed immediato la decurtazione del 20% dei compensi che sono attualmente erogati ai commis-

sari straordinari del governo. La norma ha un ampio spettro di riferimento, non essendo limitata solo a tipologie predefinite, ma investendo tutti i soggetti che svolgono funzioni straordinarie per conto dell'esecutivo. A differenza delle disposizioni sulla partecipazione del Parlamento e del Governo al cosiddetto contenimento dei costi della politica essa è di immediata applicazione, visto che entra in vigore contestualmente alla entrata in vigore della legge finanziaria.

## Comma 379

Si aprono con questo comma le norme sulla partecipazione degli enti locali al rispetto del patto di stabilità. Queste disposizioni sono state oggetto di un limitato intervento da parte del parlamento, che ne ha ulteriormente ammorbidito l'impatto, visto che esse sono frutto di una attenta meditazione e riflessione da parte del governo, che le ha elaborate avendo sentito le associazioni delle autonomie locali. Anche la loro redazione sul terreno tecnico risulta essere frutto di una attenta elaborazione.

Il comma dispone nel primo capoverso che la partecipazione dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai vincoli posti dal patto di stabilità riguarda il quadriennio 2007/2010 e non più solo il triennio 2007/2009. Nel secondo capoverso si allunga di un anno al 2010 l'obiettivo di riduzione del saldo tendenziale di comparto a cui sono finalizzate le disposizioni. Il terzo capoverso, lettera c, stabilisce che i saldi da applicare nel 2010 siano gli stessi previsti dalla legge finanziaria 2007 e che essi debbano però tenere conto dei dati del triennio 2003/2005 che sono stati assunti da tale

della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista.»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole

che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.patostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) dopo il comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.»;

380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di ap-

plicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

383. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivati da tali attività.

384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle

Continua a pag. 28

norma come base di riferimento. Da sottolineare che, a differenza degli anni passati, il periodo di riferimento è sempre lo stesso e che esso non è slittato di un anno, come nelle precedenti leggi finanziarie. La lettera d) stabilisce che il contributo degli enti che hanno avuto un saldo positivo nel triennio 2003/2005 è pari a zero, cioè che essi non sono obbligati a migliorare tale saldo. Viene in questa disposizione introdotto il concetto della competenza mista, cioè del calcolo sia della cassa che della competenza in modo unitario e non più distinto, esattamente il calcolo della differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per quella relativa agli investimenti, calcolando tali voci rispettivamente al netto delle riscossioni e della concessione di crediti. La lettera e) stabilisce che a partire dall'anno 2008 il rispetto del patto di stabilità riguarda la competenza mista e non più in modo separato la cassa e la competenza. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli previsti dalla legge finanziaria 2007, con la integrazione introdotta dallo stesso comma per le amministrazioni con saldo positivo nel triennio 2003-2005. Si stabilisce una norma di ulteriore flessibilità per le amministrazioni che hanno avuto nel triennio di riferimento un saldo positivo superiore di quello di cassa: esse possono optare per la utilizzazione del saldo ibrido o misto ovvero per quello di competenza o di cassa. Altra importante deroga è che questa amministrazioni possono utilizzare, ai fini del rispetto del patto, le entrate derivanti dalla addizionale comunale sull'Irpef. Essa prosegue accordando una nuova norma di favore ad enti che si presentano come particolarmente vir-

tuosi, avendo cioè avuto un saldo positivo nel triennio 2003/2005 ed avendo nel contempo entrate derivanti da dimissioni immobiliari e non utilizzate per estinzione anticipata di crediti. Tali amministrazioni possono ridurre gli obiettivi fissati dal patto di una misura che è pari al surplus che hanno registrato nel triennio. La lettera f) stabilisce che per il triennio 2008/2010 l'obiettivo del patto di stabilità è costituito non più da distinti obiettivi per la cassa e per la competenza, ma da un unico obiettivo, detto misto o ibrido, che contiene sia la cassa che la competenza. La lettera g) traduce la scelta dell'obiettivo misto in termini di bilancio preventivo: esso deve essere approvato in modo tale che le previsioni di competenza e le previsioni dei flussi di cassa tra loro sommati consentano il raggiungimento dell'obiettivo; i flussi degli aggregati di spesa utili ai fini del rispetto del patto devono perciò essere allegati al bilancio stesso. La lettera h) modifica, in conseguenza delle nuove regole, le disposizioni sul monitoraggio. I dati devono essere trasmessi con cadenza trimestrale e sempre esclusivamente in via telematica, sulla base delle regole che saranno emanate con uno specifico decreto del ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città. Gli enti dovranno inoltre dare conto anche del loro specifico obiettivo. Equivale a mancato rispetto del patto la non effettuazione della comunicazione ed equivale ad assoggettamento al patto la mancata indicazione che l'ente, in quanto interessato da commissariamento, è escluso dal patto. La lettera i) mette in cantiere le basi per integrare il sistema Siope con uno specifico strumento attagliato sulle esigenze peculiari delle am-

ministrazioni locali. La lettera l) stabilisce che la mancata trasmissione della certificazione equivale al mancato rispetto del patto. La lettera m) infine detta una misura di cautela nel caso di eccessivo drenaggio di risorse da parte degli enti locali nella tesoreria, rendendo possibili interventi di limitazione di tale possibilità.

#### Comma 380

Si estende alle università non statali la possibilità prevista dalla legge finanziaria 2007 per gli enti strumentali della regione Val d'Aosta e della provincia di Bolzano di applicare le regole dettate dal patto di stabilità. Siamo, quindi, in presenza di un ampliamento della platea delle amministrazioni che possono essere soggette al patto.

#### Comma 381

Cominciano le disposizioni dettate per prevenire per il futuro il rischio che le regioni e gli enti locali possano essere significativamente danneggiati da operazioni finanziarie sui derivati. Il comma detta una prima norma di principio che ha un valore generale: le operazioni sui derivati devono avvenire esclusivamente nella massima trasparenza.

#### Comma 382

Le indicazioni di principio sulla necessità di trasparenza delle operazioni sugli strumenti finanziari dettate dal comma precedente, cominciano ad essere tradotte in pratica. Si impone che i contratti debbano necessariamente rispettare i vincoli che saranno dettati dal ministero dell'economia, sentita la Consob e la Banca d'Italia, e che lo stesso ministero è in-

caricato della vigilanza sulla concreta applicazione di questa prescrizione.

#### Comma 383

Il comma detta una norma che vuole ulteriormente aumentare la trasparenza di queste operazioni e che si traduce in due concreti vincoli: in primo luogo, l'ente deve dichiarare di essere pienamente consapevole dei rischi cui si va incontro con queste operazioni; in secondo luogo, deve essere allegato al bilancio preventivo un prospetto contenente gli oneri e gli impegni che ne derivano.

#### Comma 384

Si impone che i contratti sugli strumenti finanziari rispettino pienamente le condizioni dettate dai precedenti commi e che esse costituiscono condizione vincolante per la loro validità. L'eventuale inosservanza impone all'ente, ma senza che sia individuato e responsabilizzato uno specifico soggetto, la segnalazione alla Corte dei conti per la sua valutazione delle eventuali responsabilità amministrative.

#### Comma 385

La norma riguarda le regioni e consente che esse possano, sulla base degli esiti positivi delle sperimentazioni previste dalla legge finanziaria 2007, dopo avere raggiunto una intesa con lo stato, avviare una nuova base di calcolo ai fini del rispetto del patto, base che è data dal complesso delle amministrazioni considerate su base territoriale.

#### Comma 386

Viene prorogata al 2008 la esclusione dai vincoli del patto di stabilità disposta

Segue da pag. 27

A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

#### ART. 2.

(Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistiche; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche

per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per

periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.

6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consi-

### Commenti

per gli anni 2006 e 2007 per gli enti, che anche per una parte, sono stati oggetto di commissariamento negli anni 2004 o 2005. Tale disposizione si applica tanto ai commissariamenti «ordinari» previsti dall'articolo 141 del dlgs n. 267/2000, che a quelli per sospetto di infiltrazioni mafiose, previste dall'articolo 143 dello stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il comma dispone poi una ulteriore norma di «favore» per queste amministrazioni: esse sono escluse dal patto, ma possono utilizzare ai fini del personale e delle assunzioni le disposizioni ben più flessibili che sono previste per le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità.

#### Comma 387

La disposizione delimita e circoscrive gli spazi per il finanziamento delle nuove iniziative legislative per il triennio 2008/2010, cioè l'ammontare della sorta di fondo di riserva che le norme di contabilità statale prevedono, alle cifre che sono contenute nella tabella allegata alla stessa legge finanziaria, cifre che sono distinte per la parte corrente e per quella in conto capitale e che sono indicate per singoli settori.

### ARTICOLO 2

#### Comma 1

Si conferma, anche per il 2008, il meccanismo previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali già introdotto dal 2002, in conseguenza della Legge costituzionale n. 3/2001. L'intervento sostitutivo nei confronti del consiglio comunale inadempiente, in assenza di disposizioni contenute nei rispettivi statuti, rimane quindi in capo al prefetto della repubblica competente per territorio provinciale che detiene pertanto i poteri previsti dal legislatore, comprensivi anche dell'attuazione della procedura per lo scioglimento degli organi elettivi, cui seguiranno le elezioni anticipate.

#### Commi 2-3

Confermato il mantenimento del siste-

ma budgetario dei trasferimenti erariali per gli enti locali anche per il 2008, come già tracciato dalla Finanziaria 2007. Ciò vale altresì per la compartecipazione al gettito Irpef erogata agli enti locali in sostituzione, totale o parziale, al contributo ordinario.

#### Comma 4

Gli agricoltori, le cooperative agricole o i consorzi non potranno ottenere, per i periodi d'imposta fino al 2007 compreso, la restituzione di somme versate in via eventuale a titolo di Ici, per quanto riguarda le costruzioni rurali utilizzate per le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

#### Comma 5

Dal 2008 entra in vigore il protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia siglato il 6/10/2006. Il comma in esame prevede quindi una delimitazione delle maggiori entrate derivanti dall'autonomia finanziaria regionale riconosciuta in misura maggiore dal bilancio statale: anzitutto, i corrispettivi non potranno superare i 20 mln di euro per il 2008 e i 30 mln per il 2009. E dal 2010 le maggiori entrate, rispetto a quelle del 2009, ottenute mediante le ritenute sui redditi derivanti dalle pensioni, ed acquisiti dal bilancio regionale, saranno riconosciute soltanto nei casi di avvenuta attribuzione di ulteriori funzioni statali al Friuli-Venezia Giulia.

#### Comma 6

Viene soppresso il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni, con un risparmio netto di 103 mln di euro.

#### Comma 7

Con una modifica al testo unico sulle entrate degli enti locali, e con specifico riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità, si prevede che i comuni che hanno garantito la quota del 10 % degli spazi totali per l'affissione di manifesti alle categorie varie (manifesti statali e degli enti territoriali; manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed enti senza

scopo di lucro; manifesti politici o recanti eventi e manifestazioni con il patrocinio del comune territorialmente interessato; manifesti patriottici, religiosi, di spettacoli viaggianti o di beneficenza; annunci mortuari), per i quali si applica la tariffa ridotta alla metà, o quelli che intendono riservarli per motivi riferiti ai principi ispirativi dei piani generali degli impianti pubblici hanno la possibilità di continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, e comunque nella misura che non superi la percentuale del 10 %. Il beneficio è garantito attraverso il versamento della somma di 100 euro annue e per provincia, da effettuarsi a pena di decadenza entro il 30/9/2008.

#### Comma 8

Cambia nuovamente il riparto delle quote percentuali di reimpiego degli oneri di urbanizzazione all'interno dei bilanci degli enti locali. Il legislatore, con precedenti interventi, aveva cercato di ricondurre tale spesa per destinarla esclusivamente a investimenti. Questo comma, invece, consente la possibilità di applicare addirittura il 75 % per la copertura dei bilanci di parte corrente, di cui il 50 % per le spese correnti senza alcun tipo di vincolo di destinazione: risulta anomalo tale principio stabilito dal legislatore, ma paradossalmente è possibile, con i bilanci 2008, sottrarre queste risorse che dovrebbero servire invece per rifare strade e marciapiedi, e utilizzarle piuttosto per il pagamento delle bollette della luce o del telefono. Questa disposizione, peraltro, pur consentendo ai comuni di quadrare i bilanci con una fetta significativa degli oneri di urbanizzazione, senza effettuare una sana politica di tagli e risparmi, che sarebbero possibili se si esaminano con attenzione le spese storiche dell'esercizio conclusi, e se si punta a favore di scelte oculate nell'interesse della comunità, favorisce invece la linea del pareggio della parte corrente di bilancio attraverso l'utilizzo di entrate proprie che dovrebbero essere impiegate per investimenti straordinaria a beneficio dei cittadini. Di conseguenza, se il 25 % ulteriore è desti-

nato alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio civico, e se si comprende che tale spesa potrebbe essere considerata ammissibile, in ragione delle necessità concrete quotidiane del territorio (potature delle palme, rifacimento di tratti del manto stradale, riparazione di un marciapiedi, e così via), è proprio il 50 % di spese correnti finanziate con gli oneri a suscitare forti perplessità, sul piano dell'equilibrio contabile e finanziario, ribadito più volte dal legislatore, sia con il dlgs 77/95 sia con la parte seconda del dlgs 267/2000. Chi si avvale di tale possibilità di effettuare un pareggio con questo «espediente», rispetta di certo la legge, anzi la applica. In realtà il comma evidenzia che «possono essere utilizzati» tali fondi: una facoltà, questa. E non un obbligo. Con la possibilità, dunque, per gli enti locali che vogliono predisporre un preventivo 2008 con il giusto equilibrio finanziario, a tutela delle comunità, di rispettare i vincoli di destinazione delle suddette entrate, provenienti dall'attività edilizia.

#### Comma 9

Dal 2007 entra in funzione il Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, relativo alle entrate erariali derivanti dall'Iva sulle prestazioni di servizi non commerciali, soggette a tariffa degli utenti, affidati dai comuni a ditte esterne. Detto fondo è destinato ad essere ripartito a favore dei comuni, ai fini del contenimento delle relative tariffe. Entro il 31/3/2008 i comuni dovranno pertanto produrre la relativa certificazione attestante l'Iva versata. Resta comunque confermata la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

#### Comma 10

Con una modifica alla Finanziaria 2007, si precisa che l'incremento del 40 % del contributo ordinario ai comuni con meno di 5 mila abitanti è riconosciuto ai comuni nei quali il rapporto tra gli ultra 65enni e la popolazione risulti superiore al 30 % (e non più al 25 %, come era indicato in origine).

gio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del de-

creto legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesche per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei se-

guenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 20. In caso di mancata attuazione

delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine è il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile proce-

Continua a pag. 30

#### Comma 11

Stanziano un contributo di 20 mln di euro, a valere sul biennio 2008/2009 per la concessione di contributi ai comuni per la circolazione e il libero soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. La disciplina sarà stabilita con un apposito dm.

#### Comma 12

Possibile istituire, tra più comuni, con apposite convenzioni, gli uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti coinvolti.

#### Comma 13

Dal 2008 i comuni potranno avvalersi degli avanzi di amministrazione anche per effettuare l'estinzione anticipata dei mutui. Tale facoltà è stata introdotta con una modifica alla parte seconda del dlgs 267/2000, che garantisce in tal modo (nel quadro del principio generale di riduzione dell'indebitamento del sistema delle autonomie locali, portato avanti dalle varie Leggi Finanziarie susseguite negli ultimi anni) l'opzione aperta a favore dei comuni che, in presenza di corposi avanzi di amministrazione non utilizzabili in conseguenza dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno, possono avvalersene per eliminare in via anticipata i mutui, al fine di liberare ulteriori risorse sulla parte corrente, disponibili per gli esercizi successivi, e ricorrendo per gli investimenti a forme alternative quali le concessioni di costruzione e le società patrimoniali.

#### Comma 14

Le somme assegnate ai comuni dal ministero dell'interno in conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 1994, destinate in origine per i contributi per danni subiti dagli utenti privati, e da corrispondere a seguito della definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità dei bilanci comunali, e sono destinate a finanziare spese di investimento.

#### Comma 15

È previsto il trasferimento in proprietà ai comuni degli alloggi statali destinati per essere assegnati ai profughi. Detto trasferimento si formalizza a titolo gratuito, e nello stato di fatto e di diritto in cui detti immobili si trovano. Entro 120 giorni dalla volturazione, i comuni devono procedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Rimane fermo il vincolo di utilizzo per i soli immobili interessati dalle procedure di acquisto a favore dei soggetti assegnatari dei suddetti alloggi, purché le domande risultino già presentate entro il 30/12/2005, nonché per le assegnazioni in affitto basate sui bandi riservati alla categoria dei profughi (ma in quest'ultimo caso lo svolgimento delle procedure di assegnazione deve precedere il successivo trasferimento degli immobili ai comuni).

#### Commi 16-22

Parte la riforma delle comunità montane che, come primo risultato per il bilancio dello stato, consentirà una riduzione delle spese per 99 mln di euro, a valere sul fondo ordinario del ministero dell'interno, con riferimento al biennio 2008/2009. Entro il 30/6/2008, con apposite leggi regionali dovrà essere effettuato il riordino della disciplina delle comunità montane, al fine di ridurre la spesa di funzionamento. Si dovrà procedere alla riduzione del numero complessivo delle suddette comunità montane, in base agli indicatori territoriali, e nel contempo con riferimento al numero dei componenti degli organi rappresentativi, ed anche con riguardo alle indennità, anche con riduzioni maggiori rispetto agli importi già stabiliti per comuni e province: questi criteri non incidono ai fini dei finanziamenti speciali per la montagna previsti con fondi regionali, statali e comunitari. Qualora le leggi regionali non fossero operative entro la data succitata, comunque dall'1/7/2008 non appartengono più alle comunità montane i comuni capoluoghi di provincia, i comuni costieri e quelli con più di 20 mila abitanti: di conseguenza, in sede di formazione dei bilanci preventivi 2008, i suddetti comuni possono prevedere nei propri stan-

ziamenti di spesa le quote di contribuzione di gestione alle comunità montane limitatamente al solo 1° semestre 2008, salvo conguaglio determinato dallo slittamento di un mese ulteriore nei soli casi di inadempimento delle rispettive regioni e conseguente all'automatismo previsto dal legislatore nazionale. Sempre dall'1/7/2008 si intendono soppresse le comunità montane in cui più della metà dei comuni non risultano situati per l'80 % di superficie al di sopra di 500 m di altitudine sopra il livello del mare o non sono situati per il 50 % di superficie al di sopra di 500 m di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore è inferiore di 500 m; per quanto riguarda le regioni alpine, il limite minimo di altitudine e il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore è elevato a 600 m. La soppressione si attua anche nei casi in cui il numero dei comuni rientranti nei parametri di altitudine risulti inferiore a cinque, pur considerando comunque la possibilità dei casi di conformazione e caratteristiche del territorio che rendano necessario il mantenimento delle singole comunità.

Ad ogni modo, nelle comunità montane i consigli dovranno essere composti da un rappresentante per ciascun comune aderente. Si dovrà comunque garantire la presenza delle minoranze, afferma il legislatore: un principio, questo, che non sarà facile da attuare nella legislazione regionale, a meno che lo scenario politico differenziato tra i vari comuni consenta di far rappresentare maggioranza e minoranza in un ambito sovracomunale, e dunque non più riferito al solo singolo ente. La base elettiva sarà costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che eleggerà i membri del consiglio generale della comunità montana con il metodo del voto limitato (cioè un voto a testa): la designazione non sarà quindi più effettuata dai singoli consigli comunali, ma attraverso queste assemblee sovracomunali. Il numero dei componenti delle giunte non potrà superare l'un terzo dei membri dei rispettivi consigli.

Entro il 31/7/2008 verrà quindi accertato l'effettivo raggiungimento delle riduzioni di spesa a valere sul bilancio dello Stato con riguardo ai trasferimenti erariali alle comunità montane, in base alle leggi regionali ed alle relazioni tecnico-finanziarie, mediante apposito dpcm. Gli effetti relativi alla ridefinizione delle comunità montane si producono a partire dalla data di pubblicazione del suddetto dpcm.

Spetterà pertanto alle regioni disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione della disciplina introdotta dal legislatore nazionale sulle comunità montane, anche ai fini della loro soppressione, tenuto conto della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, salvando comunque i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data dell'1/1/2008.

Viene altresì specificato che fino all'adozione delle leggi regionali, o comunque in mancanza delle stesse, i comuni succedono alla comunità montana soppresa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e con riferimento alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva: questo aspetto non viene tuttavia confermato per quanto concerne i casi di ridefinizione delle comunità montane costituite anche da comuni costieri o con più di 20 mila abitanti. Sono evidenti e conoscibili i casi di comuni con queste caratteristiche che, con il finanziamento annuale e con il concorso ai bilanci delle comunità montane, hanno contribuito a costruire patrimoni immobiliari, spesso di rilevante valore. Eppure di tutti questi casi il legislatore non fa cenno: ci si dimentica, infatti, che dall'1/7/2008 i suddetti comuni dovranno svolgere le attività e competenze in materia di agricoltura, direttamente in house, e senza più contare sulla delega alle comunità montane, e nel contempo detti comuni perdono la contitolarità di proprietà del patrimonio immobiliare delle suddette comunità montane. C'è da sperare che l'intervento legislativo delle regioni possa favorire una soluzione equilibrata delle suddette problematiche, evitando i rischi di indennizzi

Segue da pag. 29

dere alla costituzione delle stesse comitati almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettorale è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale,

ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un

gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente

periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti de-

gli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione

## Commenti

economico-finanziarie che i suddetti comuni potrebbero avanzare in sede civile nei confronti delle comunità montane dalle quali si apprestano ad uscire entro il 1° semestre 2008.

### Commi 23-32

I commi in esame si soffermano sulla finalità generale, prevista dal legislatore, di contenimento della spesa pubblica locale, con riguardo agli organi elettivi degli enti locali. Anzitutto si prevede infatti che il numero massimo degli assessori delle giunte non possa superare le 12 unità (anziché 16); tale principio si applicherà tuttavia solo dalle prossime elezioni amministrative locali. Confermata l'eliminazione della possibilità di ottenimento dell'aspettativa per l'espletamento del mandato nei confronti dei presidenti delle circoscrizioni: unica eccezione, solo a favore delle circoscrizioni dei comuni rientranti nelle aree metropolitane. I consiglieri comunali potranno ottenere l'aspettativa non retribuita, durante lo svolgimento del mandato elettivo, ma dovranno farlo esclusivamente a loro carico, senza alcun intervento di cofinanziamento dei bilanci degli enti locali. È stata eliminata l'indennità di carica per i membri dei consigli circoscrizionali dei comuni che non siano capoluoghi di provincia. Inoltre il gettone di presenza è confermato per i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali dei capoluoghi di provincia e delle comunità montane, ma l'importo mensile non deve superare l'un

quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco. Per quanto riguarda poi l'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori, il decreto ministeriale che fissa gli importi terrà conto dei nuovi parametri. Anzitutto, per le unioni di comuni, i consorzi e le comunità montane, gli importi saranno pari al massimo al 50% di quelli previsti per la popolazione complessiva, riferita ad un ipotetico singolo grande comune. L'incremento delle indennità, da effettuarsi con delibere di giunta e di consiglio, non è ammesso, oltre che per i comuni in dissesto finanziario, anche per i comuni che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri, a pena di nullità di diritto. Solo l'accertata presenza del consigliere a consigli e commissioni determina il pagamento dei gettoni di presenza.

È altresì previsto il divieto di corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali che rivestano cariche di parlamentari nazionali ed europei, nonché di consiglieri regionali.

Inoltre, pur fatte salve le norme previste per le associazioni degli enti locali, gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso, a parte le indennità di missione, per partecipare a organi o commissioni, in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni pubbliche. Nel caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non si cumulano: i soggetti

che si trovano in questa condizione, fino alla scelta tra l'una e l'altra carica o comunque fino alla rimozione dell'incompatibilità non si paga l'indennità per la carica sopraggiunta.

Rivoluzionata anche la disciplina normativa sul rimborso delle spese di viaggio. I rappresentanti delle amministrazioni locali, autorizzati dal sindaco (se assessori) o dal presidente del consiglio (se consiglieri), possono ottenere il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad un rimborso forfetario onnicomprensivo per tutte le altre spese, sulla base delle misure indicate da un apposito dm; la liquidazione sarà curata dal dirigente, previa acquisizione della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute realmente, oltre che di una dichiarazione sulla durata e obiettivi della missione. Sarà garantito agli amministratori non residenti presso il territorio del comune il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute per partecipare alle riunioni di giunta e di consiglio, oltre che per garantire la presenza negli uffici civici per svolgere le funzioni proprie o delegate.

Inoltre tutti i comuni, dall'1/1/2008, potranno aderire ad una sola tra le forme associative quali i consorzi, le unioni di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi, da parte dei comuni; questo obbligo non comprende le convenzioni, poiché altrimenti tale divieto avrebbe creato la paralisi totale nei piccoli comuni, nei quali le funzioni dei segretari co-

muni sono garantiti in forma, appunto, convenzionata. Tale obbligo non va ad inficiare le norme sull'organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti, e non si applica per i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. In tutti gli altri casi, dopo l'1/4/2008, qualora dovesse permanere l'adesione multipla, ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nulla, e sono inoltre nulli tutti gli atti attinenti all'adesione o allo svolgimento delle stesse da parte delle amministrazioni comunali interessate. Ai fini dell'attuazione equilibrata del comma 28, tuttavia, si ritiene comunque necessario il chiarimento circa l'applicabilità del suddetto divieto nei confronti delle c.d. associazioni o federazioni tra comuni, non supportate da norme di legge, pur correlate ad una specifica valenza turistico-territoriale.

Colpo secco, inoltre, per le circoscrizioni. Anzitutto l'articolazione territoriale delle circoscrizioni è prevista nei soli comuni con più di 250 mila abitanti (prima il limite era di 100 mila). La possibilità di costituire le circoscrizioni, prevista finora nei comuni con popolazione tra 30 mila e 100 mila abitanti, viene modificata con l'insediamento del limite tra 100 mila e 250 mila abitanti: ma il legislatore non stabilisce se tale divieto si attui a partire dalle prime elezioni amministrative previste (come indicato per le giunte delle grandi città nel comma 23); nel silenzio eloquente della norma, si rischia di considerare operativo

ne multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive

modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come determinate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la ridu-

zione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.

33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del

numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bo-

nifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consorziali devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali qua-

Continua a pag. 32

*tale divieto, ope legis, già dall'1/1/2008, con conseguente obbligo dei comuni che, ad esempio, pur disponendo di una popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, e pur non essendo capoluoghi di provincia, possono provvedere alla soppressione delle circoscrizioni, di intervenire d'ufficio, tenuto conto dell'obbligo di referto al ministero dell'interno per il tramite della prefettura competente per territorio.*

*Ridotti i compiti delle commissioni elettorali comunali: esse si occuperanno soltanto della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle funzioni di scrutatore, nonché della nomina degli scrutatori. L'incarico di membro della commissione elettorale sarà gratuito. Riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni della commissione. Ma tutte le altre funzioni saranno svolte dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale.*

*I risparmi di spesa dei costi della politica locale sono stati stimati dal legislatore per un importo di 313 mln di euro. Di essi, 100 mln di euro saranno comunque destinati ai comuni con meno di 5 mila abitanti. La restante somma sarà invece destinata per rifinanziare il fondo nazionale per la fauna selvatica e il fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Ma la quantificazione effettiva dei risparmi di spesa sarà considerata entro il 30/6/2008 a seguito delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, e calcolata con decreto del ministro dell'economia e*

*delle finanze (da qui sorge il dubbio sulla potenziale mannaia nei confronti delle circoscrizioni, come sopra detto). Seguirà quindi la rideterminazione del fondo ordinario, già a partire dallo stesso 2008.*

#### Commi 33-38

*L'obiettivo del legislatore di sopprimere gli enti, le agenzie od organismi che risultino titolari di funzioni già proprie delle amministrazioni statali o regionali è ribadito in questo gruppo di commi, finalizzato a sciogliere tali enti per riassegnare i suddetti compiti agli enti locali. Tale obbligo è altresì esteso anche nei confronti dei comuni e delle province.*

*Entro il 31/12/2008, le regioni devono ridurre il numero dei membri dei cda e delle giunte dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, oltre che dei consorzi di bonifica: il meccanismo è lo stesso già attuato con le società partecipate in via totale dagli enti locali attraverso la Finanziaria 2007. Ma in alternativa, e sempre entro il 31/12/2008, le regioni possono procedere alla soppressione o riordino dei consorzi, purché venga garantita l'attuazione della difesa del suolo, nel rispetto delle competenze delle province, mediante il subentro nei rapporti attivi e passivi. Il personale dipendente viene trasferito alle regioni, alle province e ai comuni. Tali operazioni dovranno essere effettuate senza oneri per la finanza pubblica.*

*Il meccanismo in questione si applica inoltre per gli ambiti del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei ri-*

*futi: entro l'1/7/2008, infatti, le regioni devono rideterminare gli ambiti territoriali ottimali per garantire la riduzione della spesa; tra le possibilità introdotte, il legislatore ammette la facoltà di utilizzo di una forma associativa tra comuni, garantita da organi sovramunicipali a cura dei sindaci o loro delegati, ma a condizione che non venga percepito alcun compenso. In tal modo, saranno i comuni associati ad autogestirsi, senza dover fare riferimento a strutture costituite ad hoc dalle province, comprensive anche di segreterie amministrative e figure dirigenziali, e con evidenti risparmi per la spesa pubblica, che potrebbero ricadere sulla gestione dei servizi, oltre che sul contenimento delle tariffe.*

#### Comma 39

*Sono apportate alcune modifiche sul testo unico del debito pubblico. Si prevede che con riferimento al conto intrattenuto dal dipartimento del tesoro presso la banca d'Italia per il servizio di tesoreria, la remunerazione non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa. Esteso il divieto di effettuare sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari, anche sul conto di tesoreria occorrente per le operazioni sui mercati finanziari. Sono state abolite le disposizioni che prevedevano l'obbligo di ricostituzione del saldo del conto del dipartimento del tesoro nella misura di circa 15 mld di euro, nonché la pos-*

*sibile riduzione con dm della modifica del fabbisogno del settore statale, anche in caso di riduzione degli stanziamenti tra i flussi di incasso e di pagamento della tesoreria statale.*

#### Comma 40

*Stanziano un budget di 100 mln sul bilancio 2008/2009 per il finanziamento del fondo nazionale per la montagna.*

#### Commi 41-43

*Istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali il Fondo di sviluppo delle isole minori, con un budget annuo di 20 mln di euro. Detto fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, atti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette aree, e con proprietà ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», contraddistinti dalla sostenibilità ambientale, con riguardo all'uso delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e riuso del patrimonio edilizio, al contingentamento dei flussi turistici, alla stagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, e a misure atte a rendere competitive le imprese operanti nelle isole minori. Il fondo sarà ripartito in base al documento triennale unico di pro-*

Segue da pag. 31

li ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul pre-

detto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L).»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contenimento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sul-

la base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

45. La disposizione di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

50. All'art. 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27/12/2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23/2/1999, n. 44».

51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.

52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6 - continua

La prossima puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi del 21/1/2008

## Commenti

grammazione delle isole minori, approvato con apposito dpcm. Confluiranno pertanto in questo fondo le risorse già iscritte sul fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, finora gestite dal ministero dell'interno.

### Comma 44

Integrato di 20 mln di euro, sul triennio 2008/2010, il Fondo delle aree svantaggiate confinate con le regioni a statuto speciale. Ciò al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali.

### Comma 45

Sono trasferite all'Ente nazionale montagna le somme già attribuite all'Istituto nazionale della montagna, con specifico riferimento al budget di circa 14 mln di euro sul triennio 2007/2009 già stanziato con la Finanziaria 2007.

### Commi 46-54

I commi in esame si soffermano sugli

interventi di rientro della spesa sanitaria, da parte delle regioni, in stretto rapporto con gli obiettivi previsti dal legislatore nazionale. Anzitutto, per le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia che hanno firmato gli accordi con lo Stato per il risanamento strutturale dei servizi sanitari, anche mediante la ristrutturazione dei debiti contratti, è prevista l'anticipazione di 9.100 mln di euro alle suddette regioni per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31/12/2005, in base ai procedimenti indicati nei rispettivi piani. Tali risorse dovranno essere restituite dalle regioni entro un termine massimo di 30 anni.

Le regioni che invece non hanno rispettato il patto di stabilità negli anni antecedenti al 2007 possono accedere al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalle norme legislative in vigore, nei termini stabiliti dal relativo piano di rientro. Ma l'accesso al piano di rientro pre-

suppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'Irpef o dell'aliquota dell'Irap, mantenendo salva (qui sta l'innovazione introdotta ora dal legislatore) le aliquote ridotte previste con leggi regionali a favore di coloro che svolgono un'attività di impresa, commercio, artigianato o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrono le condizioni di legge; queste agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 mln di euro annue. La ripartizione delle risorse provenienti dalle riduzioni annuali del fondo perequativo nazionale derivante dalla differenza tra i contributi soppressi e il gettito dell'aumento dell'addizionale Irpef e dell'accisa sulla benzina, può essere effettuata anche in base ad intese tra lo Stato e le regioni, anche con riferimento agli anni 2005 e 2006, pur restando validi gli atti e i provvedimenti adottati precedentemente.

### Comma 55

In coerenza con i processi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni statali, con un decreto del ministero degli affari esteri, da emanarsi entro il mese di giugno 2008, di concerto con il Ministero dell'economia e la Funzione pubblica, nonché le organizzazioni sindacali, saranno individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero.

L'obiettivo è quello di razionalizzare la spesa relativa alle funzioni nonché quella relativa all'utilizzazione degli esperti a cui si ricorre in caso di svolgimento di specifici adempimenti tecnici.

### Comma 56

Ove ne ricorrono i presupposti nel 2008, scatterà l'adeguamento del contingente ex art. 152 dpr n. 18/1967 (personale a contratto per esigenze di servizio). L'applicazione di tale disposizione è comunque demandata ad un decreto del Ministero degli affari esteri.